I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

del 27 maggio 1981

LA CORTE,

visti i poteri attribuiti alla Corte di giustizia dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),

visti gli articoli 3 e 4 della convenzione relativa a talune istituzioni comuni delle Comunità europee,

visti l'articolo 135, n. 3, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati,

visto l'articolo 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,

visto l'articolo 45 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica,

visto l'articolo 8 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

considerando che l'adesione della Repubblica ellenica rende necessario un adattamento del regime linguistico,

con l'approvazione unanime del Consiglio in data 9 aprile 1981,

STABILISCE LA SEGUENTE MODIFICA DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 4 dicembre 1974 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 350 del 28 dicembre

1974, pag. 1), modificato il 12 settembre 1979 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 238 del 21 settembre 1979, pag. 1), è modificato come segue :

L'articolo 29, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

« § 1

Le lingue processuali sono il danese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, l'olandese e il tedesco ».

Articolo 2

La presente modifica del regolamento di procedura, autentica nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di procedura, viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Deciso a Lussemburgo, il 27 maggio 1981.